



30.1.2015

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2170/2013, presentata da B.A-R., cittadina spagnola, sul trasferimento dei diritti a pensione

### 1. Sintesi della petizione

La firmataria si trova in difficoltà a causa del trasferimento della sua pensione dalla Francia alla Spagna. Gradirebbe sapere se la sua pensione francese può essere tassata in Spagna, trattandosi di una pensione del settore pubblico. (Il resto della petizione non è chiaro).

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

#### "Osservazioni della Commissione"

La firmataria percepisce sia una pensione di anzianità spagnola che una pensione di anzianità francese. In primo luogo vorrebbe sapere se il calcolo della sua pensione spagnola è accurato, e in secondo luogo se la pensione francese è imponibile in Spagna.

Sul primo punto la petizione non è chiara, per cui la Commissione non può presentare le proprie osservazioni.

Sul secondo punto, allo stato attuale di sviluppo del diritto dell'UE, l'armonizzazione in materia di tassazione diretta, sostanzialmente di competenza degli Stati membri, è limitata. Di conseguenza, in linea di principio la Spagna è libera di tassare le pensioni francesi percepite

da persone che risiedono sul suo territorio.

Nell'esercizio di tale competenza, tuttavia, gli Stati membri devono rispettare gli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'UE. In particolare, agli Stati membri non è consentito operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o creare o mantenere discriminazioni nei confronti di cittadini di altri Stati membri, che esercitano la propria libertà di circolazione conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al fine di limitare o evitare la doppia imposizione, gli Stati membri di solito hanno concluso accordi bilaterali, la cui interpretazione e applicazione non sono disciplinate dal diritto dell'UE. Pertanto, per quanto concerne i diritti di tassazione sulle pensioni francesi, gli articoli 18 e 19 della convenzione tra Francia e Spagna sulla doppia imposizione, firmata a Madrid il 10 ottobre 1995<sup>1</sup> (DTC) definiscono lo Stato competente per la tassazione delle pensioni. Di conseguenza, le pensioni erogate dalla Francia<sup>2</sup> a una persona per quanto concerne servizi prestati alla Francia<sup>3</sup> sono imponibili soltanto in Francia. Ciononostante, tali pensioni sono imponibili solo in Spagna se la persona interessata è un residente della Spagna e ha la cittadinanza spagnola, senza essere anche cittadino francese. Tutte le altre pensioni francesi versate a un residente in Spagna in considerazione di un'occupazione precedente sono imponibili soltanto in Spagna.

### Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la petizione non rivela nessuna erronea applicazione del diritto dell'UE in questo caso specifico.

Se la firmataria dovesse ritenere che le disposizioni della DTC siano state applicate in modo scorretto, oltre alle vie di ricorso a sua disposizione a livello nazionale, potrebbe avviare la procedura di accordo reciproco definita dall'articolo 26 della DTC."

---

<sup>1</sup> La convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole). La Francia ha ratificato la convenzione con la legge n. 97-206 del 10 marzo 1997. È anche stata pubblicata in Spagna sul «BOE» n. 140 del 12 giugno 1997, pagg. 17982-17993.

<sup>2</sup> un'autorità territoriale o altra persona giuridica francese disciplinata dal diritto pubblico, direttamente o da fondi da esse istituiti.

<sup>3</sup> a tale autorità o persona giuridica.